

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/L - 31 AGOSTO 2018

92/205

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 92 della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Agosto 2018: Comunicato Ufficiale n. 92

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di modificare la Parte I Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico e la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche alla Parte I e alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 31 Agosto 2018

IL PRESIDENTE Dott. Gabriele Gravina

lega-pro.com





REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|---|
| Par | te I |
| Attribuzioni, struttura e organ | nizzazione del Settore Tecnico |
| Art. 1 | Art. 1 |
| Attribuzioni e funzioni | Attribuzioni e funzioni |
| Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale: a. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di | Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale: a) ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di |
| atleti e tecnici; b. presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria; | atleti e tecnici; b) presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria; |
| c. organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale, attraverso un'apposita Sezione, attività di studio e ricerca in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi; d. organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tessera i medici sociali e | c) organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale le attività di studio e ricerca previste dallo Statuto federale; d) organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tessera i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione; |

- gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione;
- e. esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;
- f. adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio.
- 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori e può svolgere ogni attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi, per la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento di altre figure, anche non obbligatorie, individuate dalla FIGC, che svolgano funzioni di carattere tecnicosportivo nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria.
- 3. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

NUOVO TESTO

- e) esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;
- f) adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio.

- 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori e può svolgere ogni attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi, per la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento di altre figure, anche non obbligatorie, individuate dalla F.I.G.C., che svolgano funzioni di carattere tecnicosportivo nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria.
- 3. Il Settore Tecnico può proporre la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico, anche a livello internazionale.
- 4. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo, della F.I.G.C., nel rispetto degli indirizzi strategici, delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
- 5. Il Settore Tecnico coordina le proprie attività e collabora con il Club Italia al fine di sviluppare e

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|--|
| | valorizzare l'attività tecnica delle squadre nazionali. |
| 4. Il Cattora Tagnica ha gada in Finanza nyagga il | 6. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi". |
| 4. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi". | Art. 2 |
| Art. 2 | Gli organi |
| Gli organi | Sono organi del Settore Tecnico: |
| Sono organi del Settore Tecnico: | a) il Presidente; |
| a) il Presidente; | b) i tre Vicepresidente; |
| b) i tre Vicepresidente; | c) il Consiglio Direttivo; |
| c) il Consiglio Direttivo; | d) il Comitato Esecutivo; |
| d) il Comitato Esecutivo; | e) la Commissione Disciplinare. |
| e) la Commissione Disciplinare. | Art. 3 |
| Art. 3 | Organi e loro attribuzioni |
| Organi e loro attribuzioni | 1 Il Dragidanta à nominata dal Canaiglia Endarala |
| 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età. | 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età. |
| | 2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento |

- 2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
- 3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico. sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
- 4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.
- 5. Alle riunione del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:
- un rappresentate designato dalla Divisione Calcio a 5:
- un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;

NUOVO TESTO

del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

- 3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore Presidente tecnico. sentito il dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
- 4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.
- 5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:
- un rappresentate designato dalla Divisione Calcio a 5:
- un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;
- il Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili, maschili e femminili, della F.I.G.C.

- il Coordinatore ed il Vice Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili della FIGC.
- 6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
- 7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore, dai tre Vicepresidenti del Settore e da altri tre membri nominati dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore.

8. Il Comitato Esecutivo:

- a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
- b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento.

9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo

NUOVO TESTO

- 6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
- 7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore e dai tre Vicepresidenti del Settore.

8. Il Comitato Esecutivo:

- a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
- b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento;
- c. si riunisce anche in conferenza telefonica e/o in video-conferenza ogni qualvolta il Presidente del Settore tecnico e/o almeno due membri lo ritengano necessario.
- 9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente e comunque con cadenza minima bimestrale il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|--|
| sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. | 10. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività |
| 10. Su invito del Presidente, sentito il Presidente Federale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore. | del Settore. 11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del |
| | Comitato Esecutivo assiste il Direttore del Settore. |
| 11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il Direttore del Settore. | 12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere |
| 12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata | immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi. |
| decadenza degli stessi. | Art. 4 |
| | Commissione Disciplinare del Settore Tecnico |
| Art. 4 | |
| Commissione Disciplinare del Settore Tecnico | 1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che restano in carica per un quadriennio. |
| 1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che restano in carica per un quadriennio. | 2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente federale. |
| 2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente federale. | 3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio |

3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal

- 3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
- 4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono essere motivate.

Art. 5

Programmazione

- 1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce il programma delle attività tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.
- 2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della stessa.

Art. 6

NUOVO TESTO

Presidente o da chi ne fa le veci. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono essere motivate.

Art. 5

Programmazione

- 1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce le linee strategiche ed il Direttore del Settore definisce ed attua il relativo programma delle attività, tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.
- 2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre procedure della stessa federazione.

Art. 6

Organizzazione del Settore

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| Organizzazione del Settore | 1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in: |
| 1 Il Cattono Tognico non accelvano si quei commiti | a) Direzione e uffici amministrativi; |
| 1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in: | b) Scuola Allenatori; |
| a) Uffici di Segreteria | c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile; |
| b) Ufficio Amministrazione; | d) Sezione Medica; |
| c) Scuola Allenatori; | e) Centro Studi e Ricerche. |
| d) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico; | |
| e) Sezione Medica; | |
| f) Centro Studi e Ricerche. | |
| | |
| | |
| | Art. 7 |
| Art. 7 | Direzione e uffici amministrativi |
| Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa | |
| 1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Direttore del Settore, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, che ne coordina l'attività. | 1. Il Settore Tecnico è organizzato in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretto dal Direttore del Settore, nominato dal Presidente Federale, su proposta del Direttore Generale della F.I.G.C., tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, che ne coordina l'attività. |
| 2. Il Direttore cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali. | 2. Il Direttore del Settore coordina le attività istituzionali, amministrative ed economiche del Settore Tecnico; cura l'organizzazione della struttura e dei servizi del Settore, nel rispetto del budget assegnato ed approvato dal Consiglio federale. |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|---|
| 3. Il Direttore assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni. | 3. Il Direttore del Settore assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni. |
| 4. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, il Direttore si avvale di uno o più Segretari con competenze specifiche per lo sviluppo e gestione dell'area tecnica, dell'area manageriale e dell'area medica. | 4. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, il Direttore del Settore si avvale di uno o più Segretari con competenze specifiche per lo sviluppo e gestione dell'area tecnica, dell'area manageriale e dell'area medica. |
| 5. Nell'esercizio della funzione amministrativa ed economica del Settore, il Direttore si avvale di un | 5. Nell'esercizio della funzione amministrativa ed economica del Settore, il Direttore del Settore si avvale di un Segretario Amministrativo. |
| Segretario Amministrativo. | 6. Il Direttore del Settore coordina il Centro Studi e Ricerche in raccordo e sinergia con il Centro Studi federale per attività di ricerca su tutti gli aspetti tecnici e medici del gioco del calcio. |
| | 7. Il Direttore del Settore agisce in coordinamento con il responsabile del Club Italia per sviluppare e valorizzare l'attività tecnica delle squadre nazionali. |
| | 8. Il Direttore del Settore risponde operativamente al Direttore Generale della F.I.G.C |
| | Art. 8 Scuola Allenatori |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|---|
| Art. 8 Scuola Allenatori | 1. La Scuola Allenatori cura la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. |
| 1. La Scuola Allenatori cura la formazione | Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza. |
| professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. | 2. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. |
| Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza. | 3. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. |
| 2. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. | 4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi specifici il Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca. |
| 3. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. | |
| 4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi | 5. La Scuola Allenatori cura la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi CONI-FIGC, in collaborazione con il SGS. |
| specifici il Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca. | Art. 9 Il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|---|
| 5. La Scuola Allenatori cura la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi c.d. CONIFIGC, in collaborazione con il SGS. Art. 9 | 1. E' istituito presso il Settore Tecnico il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica che opera in raccordo e sinergia con il Club Italia. |
| Il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica | 2. Abrogato |
| 1. E' istituito presso il Settore Tecnico il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica. | |
| | Art. 10 |
| | Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile |
| 2. Il Responsabile del Laboratorio è nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. | |
| | 1. La Sezione, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico: |
| Art. 10 | a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici |
| Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico | riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale; |
| 1. La Sezione: | b) formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività; |
| a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale. | c) stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque. |
| b) Formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività. | 2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| c) Stabilisce, di intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque. | Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico. |
| 2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. | 3. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico. |
| | Art. 11 |
| 3. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico. | Sezione Medica |
| Art. 11 | 1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C |
| Sezione Medica | |
| 1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C | 2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.3. Alla Sezione è preposto un Responsabile |
| 2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale. | nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. |
| 3. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. | 4. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. |
| | Art. 12 |
| 4. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. | Centro Studi e Ricerche |
| | 1. Il Centro Studi e Ricerche svolge, in raccordo e sinergia con il Centro Studi della F.I.G.C., attività di |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| Art. 12 Centro Studi e Ricerche | ricerca su tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi. |
| Il Centro Studi e Ricerche svolge, in raccordo con il Centro Studi della FIGC, attività di ricerca su tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative editoriali | 2. Abrogato |
| deliberate dal Consiglio Direttivo o ad esso delegate dalla FIGC. 3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile nominato dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore. | 4. Abrogato |
| 4. L'organico Centro Studi e Ricerche è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore. | Art. 13 |
| Art. 13 | Interventi del Settore nell'attività tecnico agonistica |
| Interventi del Settore nell'attività tecnico agonistica | Abrogato |
| 1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito delle loro competenze. | |
| 2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, può seguire l'attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l'attuazione dei | |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso. | |
| 3. Le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico ogni forma di collaborazione. | |
| 4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del presente articolo. | |
| Art. 14 Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori | |
| 1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nelle attività inerenti le sue attribuzioni ed allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e presso gli Uffici dei Coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di tecnici di società e consulenti. | Art. 14 Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori Abrogato |
| Art. 15 Tecnici Federali del Settore Tecnico | |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|---|
| Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori scelti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del settore. | |
| | Art. 15 |
| | Collaboratori del Settore Tecnico |
| | 1. La F.I.G.C., per la realizzazione dei programmi, anche a livello territoriale, del Settore Tecnico, può incaricare collaboratori, sentito il Settore medesimo. |

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|--|
| Parte II | |
| Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici | |
| Art. 27 | Art. 27 |
| Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile | Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile |

- 1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
- 1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera".

- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regiona

li o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

Art. 39

Art. 39

Obblighi e deroghe

Obblighi e deroghe

- 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
- 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:

A) Serie "A" e "B":

A) Serie "A" e "B":

Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega

Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) Gli Allenatori professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad

Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega

Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO o un Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) Gli Allenatori professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad

Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO entro 30 giorni;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni l'ammissione per in campo dell'allenatore autorizzato:

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di appendici di campionato eventuali tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni l'ammissione per in campo dell'allenatore autorizzato:

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2ª categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di 2ª categoria-UEFA A entro 30 giorni;

Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni l'ammissione per in campo dell'allenatore autorizzato:

Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di 2ª categoria-UEFA A;

Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato autorizzazione si considera prolungata). responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato:

Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

- Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
- C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque
- Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;
- Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni;
- Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;
- D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

- Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
- C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque
- Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;
- Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;
- Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni;

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni;

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A;

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un Allenatore Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A;

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani UEFA Grassroots Co di un Allenatore dei Dilettanti Regionali;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un Allenatore Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e

Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Norma transitoria

Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Berretti" dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.

Norma transitoria

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la categoria "Berretti", la disposizione di cui alla lettera Fa).

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Berretti" dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.

La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la categoria "Berretti", la disposizione di cui alla lettera Fa).

La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali.

La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali.

G) Attività di Base

La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali.

Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile

G) Attività di Base

Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;

- Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;
- Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1^a categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2^a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C.
- Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF;
- Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;
- Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;
- Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

- Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;
- Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;
- Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C.
- Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF;
- Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;
- Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;
- Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia

Norma transitoria

Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).

- H) Allenatore dei portieri
- Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;
- Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
- Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
- Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri entro 30 giorni.

Norma transitoria

La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020.

dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria

Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).

- H) Allenatore dei portieri
- Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;
- Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
- Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
- Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

Norma transitoria

La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Interregionale, Serie C e Serie D deve essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2ª categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Ic) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.

In caso di promozione al Campionato di Serie A a conclusione della stagione sportiva 2018/2019 di squadre affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore di Base-UEFA B, il Settore Tecnico potrà consentire al medesimo di allenare la squadra a condizione che frequenti il Corso di Allenatore di 2ª categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera Ia).

La norma di cui alla lettera Ib) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

| A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera Ia). | |
|--|--|
| La norma di cui alla lettera Ib) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020. | |
| | |